



Banca Centro Emilia

Regolamento Assembleare



LA BANCA DIFFERENTE NEL CUORE DEL TUO TERRITORIO



CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO

Art. 2. Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti in formato elettronico, il cui deposito cartaceo presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Art. 3. Luogo e tempo dell'adunanza

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Art. 4. Pubblicità dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione è da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o almeno in uno dei seguenti quotidiani
 - a) Il Resto del Carlino
 - b) Il Sole 24 Ore
 - c) Il Corriere Della Sera

Il Consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società e nelle Sedi distaccate della società o inviato e recapitato ai soci.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA

Art. 5. Deleghe di voto

1. In conformità al disposto del terzo comma dell’art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e, ove presenti, i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca.
2. L’autenticazione della firma è effettuata fino all’apertura dei lavori assembleari.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Art. 6. Legittimazione all’intervento in assemblea

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (FederCASSE) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell’assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell’assemblea.

Art. 7. Verifica degli intervenuti

1. La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell’adunanza, almeno un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dell’assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione.
2. L’incaricato, verificata la legittimazione all’intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l’orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all’intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell’assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell’adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell’assemblea.

Art. 8. Presidente dell’assemblea

1. Nell’ora indicata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’assemblea la persona individuata



ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Art. 9. Verifica del quorum costitutivo

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Art. 10. Apertura dei lavori

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione

su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Art. 11. Illustrazione delle materie da trattare

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di sessanta minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di quindici minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 12. Discussione

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

Sezione prima – disposizioni comuni

Art. 13. Operazioni preparatorie

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Art. 14. Organizzazione della votazione

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più



di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

Sezione seconda – elezioni delle cariche sociali

Art. 15. Diritto di candidarsi

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca rende disponibile nella sede sociale un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Art. 16. Presentazione delle candidature

1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;

b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;

c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18;

e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;

f) l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

3. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

4. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione

di più liste di candidati, di quelli proposti dal consiglio di amministrazione e di quelli candidatisi come presidente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

5. Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Art. 17 Pubblicazione dei nominativi dei candidati

1. L'elenco di tutti i candidati è reso disponibile presso la sede sociale e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Art. 18. Requisiti per candidarsi come amministratore

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi, con un minimo annuale di 3 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

2-bis.

Al fine di favorire una composizione dell'organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il Consiglio di Amministrazione e i soci presenteranno liste di candidati che, per almeno la metà degli amministratori da nominare, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161.

3. Ciascuna candidatura diversa da quella degli amministratori uscenti deve essere presentata da un numero di soci non inferiore al 10% (dieci per cento) dei soci legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5.



Art. 19. Limite al cumulo degli incarichi

Il presente Articolo disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente articolo, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 8 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 4 incarichi di amministratore esecutivo.
2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 12 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.
3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 10 Milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente articolo da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo.
8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
9. Il presente articolo si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

Art. 20. Modalità di votazione

1. In caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea, prima che sia dichiarata aperta

la relativa votazione, determina il numero di amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano.

2. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.

3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

4. Il socio, prima della votazione, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.

5. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti o della lista prescelta di candidati, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidate entro il termine previsto nel primo comma dell'art. 16 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.

6. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 21 Scrutinio

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutina le singole schede.

5. La persona non candidata, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

Art. 22. Proclamazione

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.

2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.



CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Art. 23 Chiusura dei lavori

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Art. 24. Pubblicità dei lavori

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro trenta giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25. Modificazioni del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Art. 26. Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e sul sito istituzionale nella rete Internet della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento secondo le modalità previste dal comma precedente.



BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO

LA BANCA DIFFERENTE NEL CUORE DEL TUO TERRITORIO

Sede: Via Statale, 39 • 44042 Corporeno (Fe) • tel. 051972711 • fax 051 972246

email@bancacentroemilia.it • www.bancacentroemilia.it